

Sabato, 22 Marzo 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)| [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 533 del 4 febbraio 2014 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno - risarcimento danni

Like Stefania Ippolito,
Immigrazione Biz and 1,932

Ammissione a Medicina

preparazionetestmedicina.it

Test di Ammissione Aprile 2014. Noi ti prepariamo in Tempo! Info



Divorzio Congiunto Tariffe



ciauri.it

Per prime informazioni chiama
l'Avv. Umberto Ciauri
068413654



REPUBBLICA ITALIANA **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

1.
sul ricorso numero di registro generale 8991 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Festa, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato, Segreteria III Sezione, in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Questura di Bologna, in persona del Questore pro-tempore,
Prefettura di Bologna, in persona del Prefetto pro-tempore,
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore,
tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

2.
sul ricorso numero di registro generale 9586 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Festa, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato, Segreteria III Sezione, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Bologna, in persona del Questore pro-tempore;
Prefettura di Bologna, in persona del Prefetto pro-tempore;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8991 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna, Sezione I, n. 706/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno -risarcimento danni.

quanto al ricorso n. 9586 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Emilia-romagna – Bologna, Sezione I n. 706/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno – risarcimento danni.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di Bologna, del Prefetto di Bologna e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'avvocato Rizzo su delega di Festa e l'avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso il contenuto degli atti di appello, da intendersi integralmente richiamati;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.a., gli appelli avverso la stessa sentenza vanno riuniti; peraltro trattasi di due atti di identico contenuto, o più precisamente dello stesso atto depositato una seconda volta previa rinnovazione spontanea della notifica nei termini;

Considerato che deve ritenersi fondato il primo motivo di appello, col quale si denuncia la violazione dell'art. 10 bis della [l. 241/1990](#), per mancata notifica del preavviso di rigetto della domanda, ex art. 10 bis l. 241/1990;

Ritenuto che non è condivisibile la decisione del TAR nella parte in cui ritiene che la notifica di preavviso di rigetto sarebbe stata legittimamente effettuata al domicilio dichiarato nella domanda di rinnovo del permesso e che sia applicabile l'art. 6, comma 8, [T.U. n. 286/1998](#), ossia che sia a carico dello straniero l'onere di comunicare la variazione della propria residenza alla Questura, trattandosi di variazione che interviene nel mezzo di un procedimento riguardante il permesso di soggiorno, e non fa, invece, applicazione, come sostenuto dal ricorrente, del comma 7 dello stesso art. 6, riguardante gli stranieri "regolarmente soggiornanti", per i quali, come per i cittadini italiani, dell'avvenuta iscrizione o variazione

l'Ufficio Anagrafe dà comunicazione alla Questura territorialmente competente;

Considerato, ad avviso del Collegio, che lo straniero deve considerarsi in regola con le norme sul permesso di soggiorno anche in pendenza del procedimento di rinnovo del permesso, non potendo essere posta a suo carico la durata del procedimento, con la produzione di effetti a lui sfavorevoli;

Considerato, ancora, che l'appellante aveva diligentemente denunciato all'Anagrafe la variazione della propria residenza, come risulta dal certificato di residenza storico prodotto in giudizio, da cui si evince che la denuncia della nuova residenza in via ***, risale al 6.8.2012 e che, in precedenza, la residenza era in via *** e, pertanto, la variazione avrebbe dovuto essere comunicata tempestivamente alla Questura da parte dell'Ufficio;

Ritenuto, ancora, che il ricorrente si era attivato con mail del 6 ottobre 2012 per essere sentito nel procedimento, chiedendo una nuova convocazione alla Questura, avendo appreso in ritardo della precedente convocazione del 9 maggio, ma senza alcun esito;

Ritenuto che la questione della regolarità del preavviso di rigetto, ex art. 10 bis l. 241/1990, si pone come rilevante ai fini della illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la partecipazione al procedimento dell'interessato gli avrebbe consentito di dimostrare l'adeguatezza e sufficienza del proprio reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, specie alla luce degli elementi reddituali sopravvenuti alla domanda di rinnovo e della documentazione prodotta in giudizio;

Ritenuto, pertanto, che gli appelli vadano accolti ai fini del rinnovo del procedimento consentendo la partecipazione dell'interessato;

Ritenuto che le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, in considerazione della novità della questione trattata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, li **accoglie**, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 4 Febbraio 2014

Prestiti Autorizzati

INPDAP

Richiedi ORA



preventivo gratuito e senza impegno

dipendentiStatali.it

News



[Governo, aumento di stipendi anche per gli immigrati](#)

I dati Istat confermano ogni anno in maniera sempre più evidente come gli stranieri in Italia siano sempre più numerosi ...

[Leggi tutto »](#)

[Novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati](#)

Una circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del lavoro, fornisce le informazioni principali delle modifiche ...

[Leggi tutto »](#)

[Diritto di soggiorno dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro d'origine del cittadino](#)

La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell'Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e soggiornare ...

[Leggi tutto »](#)

[Veneto: incentivi economici per chi lascia l'Italia](#)

La crisi economica che sta investendo l'Italia colpisce anche duramente gli stranieri residenti. Tantissimi erano quelli...

[Leggi tutto »](#)

[Autocertificazione on line per il rilascio del certificato d'idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare](#)

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato presentato un progetto tra prefettura e comune di Roma per ...

[Leggi tutto »](#)

[Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo](#)

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di norme ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- [1. Chiedere asilo](#)
- [2. Ottenere la cittadinanza](#)
- [3. Fisco](#)
- [4. Lavorare in Italia](#)
- [5. Sposarsi in Italia](#)
- [6. Ricongiungimento familiare](#)
- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Test di italiano livello A2 ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)

- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891